Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 12 novembre 1926** — **Numero 261**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 2° del Vol. V - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

2169. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. 1871.
Giuramento dei capitani e padroni marittimi. Pag. 4966

2170. — REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. 1873.
Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica della Piana di Lascari (Palermo) . . . Pag. 4967

2171. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1874.
Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica delle paludi di Slatina nell'Isola di Cherso (Istria). Pag. 4967

2172. — REGIO DECRETO 9 novembre 1926, n. 1880.
18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 . . Pag. 4968

2173. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1926, n. 1882.
Aumento del contingente d'esportazione delle pelli grezze di vitello . . . . Pag. 4968

2174. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1926, n. 1881.
Modifiche al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici. Pag. 4969

2175. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1872.
Modificazione dello statuto della « Fondazione Petitti di Roreto » a favore del 50° reggimento fanteria. Pag. 4969

2176. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1851.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Silvio Pellico », in Saluzzo . . . . Pag. 4969

2177. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1852.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Francesco Orioli », in Viterbo . . . . Pag. 4970

2178. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1853.
Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Premio Enrico Marani » presso il Regio istituto magistrale « Principessa di Napoli » di Reggio Emilia. Pag. 4970

2179. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1854.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Trieste. Pag. 4970

2180. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1855.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « P. Martini », in Cagliari. Pag. 4970

2181. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1856.
Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Luigi Paolucci » presso il Regio Istituto tecnico « Grazioso Benincasa », in Ancona. Pag. 4970

2182. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1860.
Abrogazione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 368, che eresse in ente morale la Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Novara . . . . Pag. 4970

2183. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1861.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Gorizia . . . . . Pag. 4970

2184. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1862.
Autorizzazione al rettore del Convitto nazionale di Cagliari ad accettare un legato disposto per la istituzione della « Borsa di studio Sebastiano Devilla e Angela Grazia Mura » . . . . Pag. 4970

2185. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1863.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Caliari », in Verona. Pag. 4970

2186. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1864.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. B. Cairoli », in Milano. Pag. 4970

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1926.
Sospensione di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . Pag. 4971

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1926.
Sospensione di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 4971

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1926.
Nomina di un membro effettivo della Deputazione di borsa di Torino . . . . Pag. 4971

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1926.
Determinazione del modello della carta d'identità. Pag. 4971

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1926.
Sospensione di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma . . . . Pag. 4974

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata . . . . Pag. 4974
R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie . . . . Pag. 4974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Ordinanza di sanità marittima n. 7 del 1926 . . . . Pag. 4974
Ministero delle finanze:
66ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia maremmana. Pag. 4974
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4974
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 14) . . . . Pag. 4975

BANDI DI CONCORSO.

Ministero dell'economia nazionale:
Revoca dei concorsi a posti di capofficina nel Regio istituto industriale di Foggia . . . . Pag. 4975
Concorso per la cattedra di professore stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova . . . . Pag. 4976

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Lloyd Mediterraneo, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 30 ottobre 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
Società anonima Ferrovie ed imprese elettriche di Camerino: Elenco delle obbligazioni estratte il 10 ottobre 1926.
Città di Trieste: Elenco delle obbligazioni del prestito dell'anno 1899 estratte il 2 novembre 1926.
Società anonima Ansaldo San Giorgio, in Genova:
Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 30 ottobre 1926.
Elenco delle obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2169.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. **1871.**
Giuramento dei capitani e padroni marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice della marina mercantile ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la necessità e l'urgenza di integrare, con l'obbligo del giuramento da parte dei comandanti di navi mercantili, le disposizioni emanate con l'art. 3 del decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, e quelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari del culto e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle condizioni prescritte dalle vigenti leggi per conseguire le patenti di capitano di lungo corso (con o senza la qualifica di capitano superiore), di capitano di gran cabotaggio e di padrone, è aggiunto l'obbligo della prestazione del giuramento, nei seguenti termini:
« Nel ricevere l'autorizzazione conferitami in nome del Re, a comandare navi battenti la bandiera d'Italia, giuro che adempirò, in pace ed in guerra, in Patria e all'estero, a tutti gli obblighi del mio grado, con lealtà, zelo ed abnegazione per l'incremento della nostra potenza marinara, per il prestigio e l'onore della mia bandiera.
« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilî con i doveri del mio grado e con i sentimenti che debbono inspirarmi nell'esercizio del mio ufficio.
« Giuro di conformare la mia condotta ed il mio contegno, anche privati, al principio della fedeltà al Re ed ai Suoi Reali successori e della leale osservanza dello Statuto e delle altre leggi dello Stato ».

Art. 2.

Il giuramento sarà prestato innanzi all'autorità marittima cui spetta di procedere al rilascio della patente dopo che abbia accertato nel richiedente il possesso di tutti gli altri requisiti e l'adempimento di tutte le altre condizioni da parte del medesimo.

L'autorità suddetta, previo l'accertamento di cui sopra, potrà richiedere, quando occorra, che il giuramento sia prestato innanzi a quella del luogo di domicilio, residenza o dimora dell'interessato.

Ove questi risieda in paese estero, il giuramento potrà essere ricevuto dalla Regia autorità consolare competente per ragioni di territorio.

Art. 3.

Il giuramento, innanzi alle autorità marittime del Regno, sarà prestato con l'assistenza di due testimoni appartenenti alla gente di mare, possibilmente dello stesso grado di colui che presta il giuramento, e che, in ogni modo, mai abbiano riportato condanne le quali escludano la facoltà di conseguire gradi nella marina mercantile.

Art. 4.

Il comandante del porto o il Regio console, stando in piedi, leggerà ad alta ed intelligibile voce la formula del giuramento all'interessato, il quale, terminata la lettura, pronunzierà, con voce chiara e tenendo il braccio destro disteso, le parole: « Lo giuro ».

Dell'atto sarà compilato immediatamente processo verbale che dovrà essere firmato dall'ufficiale o dal Regio console che abbia ricevuto il giuramento, da colui che lo ha prestato, e dai due testimoni.

Sarà pure presa nota di tutti gli estremi dell'atto per la debita annotazione in matricola.

Art. 5.

L'obbligo della prestazione del giuramento incombe anche ai marittimi i quali siano già forniti delle patenti di cui all'art. 1.

Essi saranno tenuti a prestarlo entro tre mesi, salvo giusti motivi di ritardo, dalla entrata in vigore del presente decreto.

Non ottemperando all'obbligo entro tale termine, senza giustificato motivo, non potranno imbarcare al comando o in qualsiasi altra qualità fino a che all'obbligo stesso non abbiano ottemperato.

Art. 6.

Sono dispensati dall'obbligo del giuramento i marittimi ai quali la patente viene rilasciata in base all'art. 64 del Codice per la marina mercantile e coloro che, comunque, abbiano prestato servizio nella Regia marina o nel Regio esercito in qualità di ufficiali.

Art. 7.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 60. — COOP

Numero di pubblicazione 2170.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. 1873.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica della Piana di Lascari (Palermo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i rapporti dell'ufficio del Genio civile di Palermo, per la classifica in prima categoria della bonifica della Piana di Lascari, nei comuni di Cefalù e Campofelice di Roccella, che è causa di danno igienico per i Comuni anzidetti;

Considerato che sussistono gli estremi per la classificazione in prima categoria delle opere di bonifica a sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visto il voto 10 luglio 1926, n. 242, del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e 28 agosto 1926, n. 2079, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

A termini dell'art. 6 (4° comma) del decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonificazione della Piana di Lascari nei comuni di Cefalù e Campofelice di Roccella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 64. — COOP

Numero di pubblicazione 2171.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1874.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica delle paludi di Slatina nell'Isola di Cherso (Istria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere al bonificamento delle paludi di Slatina nell'Isola di Cherso (Istria) le quali, essendo ricetto di larve anofeliche, costituiscono un grave pericolo per l'igiene dei vicini centri abitati di Ossero e di Neresina e di altri minori;

Considerato che tale bonificamento, mentre è prevalentemente diretto a fini igienici, arrecherà notevoli vantaggi economici, restituendo all'agricoltura vaste zone di elevato rendimento; beneficio questo tanto più apprezzabile in quanto trattasi di una regione che scarseggia di terreni coltivabili;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica in prima categoria delle opere occorrenti al bonificamento di dette paludi, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica delle paludi di Slatina nell'Isola di Cherso (Istria).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 65. — COOP

Numero di pubblicazione 2172.

REGIO DECRETO 9 novembre 1926, n. 1880.

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1926, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per venire in aiuto ai danneggiati dalla recente alluvione nel territorio di Bari, il Governo della Maestà Vostra ha deliberato la concessione di sussidi sul fondo inscritto, nel bilancio del Ministero dell'interno, per erogazioni di pubblica beneficenza.

Occorrendo ora una prima integrazione del fondo stesso, è stato deliberato di prelevare L. 500,000 dalla riserva per le spese impreviste.

Con il decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra viene attuato il prelevamento medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,764,401, rimane disponibile la somma di L. 26,235,599;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 500,000, da assegnare al cap. n. 37: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 72. — COOP

Numero di pubblicazione 2173.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1926, n. 1882.

Aumento del contingente d'esportazione delle pelli grezze di vitello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, che stabilisce le modalità per le deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi ai divieti di importazione e di esportazione;

Vista la tabella *B* portata dal R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1747, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aumento del contingente annuo di esportazione delle pelli grezze di vitello;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente annuo di pelli grezze di vitello per il quale il Ministero delle finanze potrà consentire la esportazione in deroga al divieto, stabilito in quintali 32,000 dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1747, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato per il 1926 a quintali 47,000.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 75. — COOP

Numero di pubblicazione 2174.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1926, n. 1881.

Modifiche al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare talune modifiche al Regio decreto-legge predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio speciale autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici, previsto dal R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, è posto alla diretta dipendenza del Ministro per le finanze.

Art. 2.

L'emanazione dei provvedimenti, e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle attribuzioni, nessuna esclusa, di cui al Regio decreto legge previsto all'articolo precedente, nonchè le funzioni della Commissione giurisdizionale, spettano al Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il Ministro potrà farsi sostituire nell'esercizio di tutte le prerogative, funzioni ed attribuzioni sopra indicate, compresa la vidimazione degli ordinativi di pagamento, dal capo dell'Ufficio speciale, da un consigliere della Corte di cassazione, ovvero da un consigliere di Stato, da esso designato, con proprio decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni in contraddizione col presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 74. — COOP

Numero di pubblicazione 2175.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1872.

Modificazione dello statuto della « Fondazione Petitti di Roreto » a favore del 50° reggimento fanteria.

N. 1872. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Petitti di Roreto », eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 786, e destinata a favore del 50° reggimento fanteria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2176.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1851.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Silvio Pellico », in Saluzzo.

N. 1851. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Silvio Pellico » di Saluzzo viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2177.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1852.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Francesco Orioli », in Viterbo.

N. 1852. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Francesco Orioli » di Viterbo viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2178.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1853.

Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Premio Enrico Marani » presso il Regio istituto magistrale « Principessa di Napoli » di Reggio Emilia.

N. 1853. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Enrico Marani » presso il Regio istituto magistrale « Principessa di Napoli » di Reggio Emilia viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2179.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1854.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Trieste.

N. 1854. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Trieste viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2180.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1855.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « P. Martini », in Cagliari.

N. 1855. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « P. Martini » di Cagliari viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2181.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1856.

Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Luigi Paolucci » presso il Regio istituto tecnico « Grazioso Benincasa », in Ancona.

N. 1856. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Luigi Paolucci » presso il Regio istituto tecnico « Grazioso Benincasa » di Ancona viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2182.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1860.

Abrogazione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 368, che eresse in ente morale la Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Novara.

N. 1860. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 368, che eresse in ente morale la Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2183.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1861.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Gorizia.

N. 1861. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Gorizia viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2184.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1862.

Autorizzazione al rettore del Convitto nazionale di Cagliari ad accettare un legato disposto per la istituzione della « Borsa di studio Sebastiano Devilla e Angela Grazia Mura ».

N. 1862. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il rettore del Convitto nazionale di Cagliari viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50,000, disposto dal cav. Giuseppe Luigi Devilla per la istituzione della fondazione scolastica « Borsa di studio Sebastiano Devilla e Angela Grazia Mura » che col decreto stesso viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2185.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1863.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Caliari », in Verona.

N. 1863. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Caliari » di Verona viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2186.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1864.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. B. Cairoli », in Milano.

N. 1864. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. B. Cairoli » di Milano viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1926.
Sospensione di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che dalle eseguite verifiche è risultato che gli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma:

Signori Mezzano Edmondo e Pescatori Mario tengono unico libro pur non essendo costituiti in società ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Signor Ascoli Giuseppe è incorso in irregolarità nella tenuta dei libri prescritti;

Signor Coen Giorgio ha omesso di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi prescritte dall'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dall'art. 20 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visti l'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, l'art. 55 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

E' inflitta la sospensione per giorni tre dall'esercizio professionale a ciascuno degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma signori Mezzano Edmondo, Pescatori Mario, Ascoli Giuseppe e Coen Giorgio.

La Deputazione di borsa di Roma è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1926.
Sospensione di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che gli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino signori Musso Cesare e Vellani Federico hanno omesso di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi prescritte dall'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dall'art. 20 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 55 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il Regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

E' inflitta la sospensione per giorni tre dall'esercizio professionale agli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino signori Musso Cesare e Vellani Federico.

La Deputazione di borsa di Torino è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1926.
Nomina di un membro effettivo della Deputazione di borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1926, n. 1917;

Vista la proposta della Camera di commercio e industria di Torino;

Decreta:

Il gr. uff. Pietro Donvito è nominato membro effettivo della Deputazione di borsa di Torino per l'anno corrente in sostituzione del defunto comm. Ernesto Ovazza.

Roma, addì 7 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1926.
Determinazione del modello della carta d'identità.

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-n. 2132, che istituisce la carta d'identità, demandando al Ministro per l'interno di stabilirne il modello:

Determina:

Art. 1.

La carta d'identità sarà conforme all'annesso modulo I, che sarà riprodotto su cartoncino di color bianco. Essa conterrà la fotografia senza cappello del titolare ed eventualmente l'impronta digitale, nonchè la firma e la indicazione delle generalità e dei connotati e contrassegni salienti.

Art. 2.

Insieme con la carta d'identità, l'ufficio comunale compilerà, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo II, che sarà riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei cartellini dovrà essere conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, con gli opportuni riferimenti al registro di popolazione, e l'altro trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al Prefetto della Provincia, che ne curerà la conservazione, per ordine alfabetico, in apposito schedario, che dovrà essere conservato presso l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e tenuto sempre al corrente.

Art. 3.

La carta d'identità è fornita gratuitamente ai Comuni dallo Stato, ed è esente dalla tassa di bollo. I Comuni sono autorizzati ad esigere, all'atto del rilascio o del rinnovo, un diritto non superiore a lire una, esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.

In caso di smarrimento il duplicato della carta d'identità sarà soggetto al pagamento di un doppio diritto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1926.

Il Capo del Governo Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATI al decreto Ministeriale 10 novembre 1926 che determina il modello della carta d'identità.

ALLEGATO I.

(Pag. 4)

REGNO D'ITALIA

COMUNE DI ....

CARTA D'IDENTITÀ

N° ....

del Signor

....

(Pag. 1)

Cognome ....
Nome ....
Padre ....
Madre ....
nato il ....
a ....
Stato civile ....
Nazionalità ....
Professione ....
Residenza ....
Via ....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

....
....
....
....
....
....
....

(Pag. 2)

Fotografia

FIRMA DEL TITOLARE

....

.... *li* ....

Impronta del dito indice sinistro

IL PODESTÀ

....

(Pag. 3)

ALLEGATO II.

Comune di .... **CARTA D'IDENTITÀ** *N.* ....

Cognome .... *Nome* ....

Padre .... *Madre* ....

nato il .... *a* ....

Stato civile .... *Nazionalità* ....

Professione .... *Residenza* ....

Via ....

Connotati e contrassegni salienti.

....

....

....

....

....

....

....

FOTOGRAFIA

Impronta del dito indice sinistro

FIRMA DEL TITOLARE

....

Data ....

IL PODESTÀ

....

RINNOVAZIONI				RICHIAMI
N.	Data			

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1926.

Sospensione di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che a carico dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma signor Rolli Arnaldo, in seguito alle verifiche eseguite, sono state riscontrate irregolarità nella tenuta dei libri prescritti;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

E' inflitta la sospensione per giorni sette dall'esercizio professionale all'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma signor Rolli Arnaldo.

La Deputazione di borsa di Roma è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 115191 in data 9 novembre 1926, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 1788, del 7 ottobre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1926, n. 250, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 115119, in data 9 novembre 1926, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 1789, in data 7 ottobre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1926, n. 250, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Per l'iscrizione ventunesima dell'elenco in posizione n. 699 per smarrimento certificati di rendita nominativa, intestata, per la proprietà a Genovesi Elisa fu Luigi, ecc., rendita L. 140 e per l'usufrutto a Genovesi Raffaele fu Luigi; pubblicata:
per la 1ª pubblicazione: *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1926,
» 2ª » » » 107 dell'8 maggio 1926;
» 3ª » » » 157 del 9 luglio 1926;
nella seconda colonna, ove dice « solo certificato di nuda proprietà », leggasi pure « smarrito il certificato di usufrutto ».

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 7 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione del colera e della peste nel Porto di Bangkok (Siam);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1º agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 21 del 10 dicembre 1925 riguardante le provenienze dal Porto di Bangkok, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 31 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

66ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia maremmana.

Si notifica che nel giorno di sabato 27 corrente, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 66ª estrazione annuale delle obbligazioni della ferrovia maremmana (R. decreto 10 febbraio 1861, n. 4453, e 19 febbraio 1862, n. 473).

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 855 sulle 72721 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 2 gennaio 1927.

Roma, 9 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite dell'11 novembre 1926.

Francia	77.98	New York	24.09
Svizzera	464.86	Dollaro Canadese	24.14
Londra	116.868	Oro	464.82
Olanda	9.67	Belgrado	43 —
Spagna	366.25	Budapest (pengő)	0.0338
Belgio	3.362	Albania (Franco oro)	4.635
Berlino (Marco oro)	5.731	Norvegia	6 —
Vienna (Schillinge)	3.42	Polonia (Sloty)	—
Praga	71.50	Rendita 3.50 %	65.20
Romania	13.25	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	124 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.50	Consolidato 5 %	84.325
Peso Argentino carta	9.90	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » » » 3,50 % (mista) »	730905 728886 715958 715957 5999 6000	35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 —	Negro *Emilio* fu Giovanni, dom. a Pralungo (Novara).	Negro *Enrico-Emilio* fu Giovanni, dom a Pralungo (Novara).
3.50 %	728323	35 —	Negro *Enrico* fu Giovanni, dom. ad *Adorno* (Novara).	Negro *Enrico-Emilio* fu Giovanni, dom. ad *Adorno* (Novara).
Cons. 5 %	228029	600 —	La Padula *Luisetta* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Orsomarso (Cosenza).	La Padula *Anna-Luisetta* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	542883	35 —	Bernardi Marianna di *Battista*, nubile, dom. a Roccabruna (Cuneo).	Bernardi Marianna di *Giovanni-Battista*, dom. a Roccabruna (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Revoca dei concorsi a posti di capofficina nel Regio istituto industriale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1926, col quale vennero banditi i concorsi per i posti di capofficina aggiustatore e capofficina elettricista nel Regio istituto industriale di Foggia;

Ritenuta la necessità per ragioni di servizio di revocare i bandi di concorso di cui sopra;

Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta del direttore generale dell'industria e delle miniere;

Decreta:

I concorsi banditi con decreto Ministeriale 22 luglio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1926, per i posti di capofficina aggiustatore e capofficina elettricista nel Regio istituto industriale di Foggia, sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova nella seduta del 30 aprile 1926;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di economia politica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

NB. — La prima pubblicazione avvenne il giorno 11 agosto 1926, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185.

TOMMASI CAMILLO *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.